



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267
sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it
P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

Prot. n.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO.

(ART. 21, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287; ART. 3, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N. 405)

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, come sostituito dall'art. 3 della Legge 05.05.1952 n. 405, recante norme sull'aggiornamento periodico degli Albi definitivi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello;

RENDE NOTO

che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti Albi,

INVITA

Tutti i cittadini non ancora iscritti nell'Albo dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata Legge del 10.04.1951, n. 287 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall' art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise d'Appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro il mese di Luglio corrente anno.

REQUISITI DEI GIUDICI DELLA CORTE D'ASSISE (art. 9 Legge 10.04.1951, n. 287)

I Giudici popolari delle Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Titolo di studio Diploma Scuola Secondaria di Primo Grado;

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

(art. 10 Legge 10.04.1951, n. 287)

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado.

INCOMPATIBILITA' : Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine di congregazione.

CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (Art. 11 Legge 10.04.1951 n. 287)

L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale di questo Comune e possono essere ritirati durante il normale orario di lavoro.

Il presente Avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 viene inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune..

SANT'ANGELO DEL PESCO - 1 APR, 2023



IL SINDACO
Dott.ssa Nunziatina NUCCI